

158/ 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari

nella causa sopra rubricata iscritta a seguito del ricorso proposto da

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –I.N.P.S.

Rappresentato e difeso dall' **Avv. NILLA BARUSI**

Opponente

ORLANDINI MASSIMO

Rappresentato e difeso dall'**Avv. MASSIMO FERRARI**

Opposto

CONCLUSIONI

Per l'INPS: “*Contrariis rejectis, voglia il Giudice adito:*

- 1) dichiarare che sui ratei arretrati di pensione dovuti al sig. Massimo Orlandini, in esecuzione della sentenza n. 106/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.4.2017, sono dovuti i soli interessi legali al tasso ordinario previsto dal 1° comma dell'art. 1284 c.c.;*
- 2) accertare che l'INPS ha già corrisposto al sig. Massimo Orlandini la somma netta di €.14.203,30, a titolo di arretrati di pensione, nonché la somma di €.97,92 a titolo di interessi legali, come da modulo TE08 del 6.12.2017;*

3) dichiarare conseguentemente che l'INPS nulla deve per i titoli di cui all'atto di precetto e, in particolare, dichiarare non dovuta la somma di €. 2.185,70 a titolo di interessi calcolati ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. e così non dovuta la somma azionata con l'atto di precetto notificato all'INPS in data 11.2.2019;

4) -in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”

Per Orlandini Massimo: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere integralmente la spiegata opposizione.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistastario.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. ha proposto opposizione contro il precetto notificato da Orlandini Massimo per il pagamento della somma di €. 2.185,70, corrispondente agli interessi calcolati al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co 4 c.c. sulla somma capitale di euro 14.203,30, versata dall'INPS a titolo di pensione di vecchiaia (con applicazione della deroga di innalzamento dell'età pensionabile di cui all'ultimo comma dell'art.1 del D.Lgs. n. 503/1992) a seguito di sentenza di questo Tribunale del 13.04.2017 di condanna al pagamento della pensione e anche dei ratei arretrati maggiorati di interessi legali dal 121°giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.

L'INPS contesta la pretesa di Orlandini Massimo e ritiene che il tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 cc non sia dovuto nelle controversie previdenziali.

Si è costituito Orlandini Massimo che afferma invece la fondatezza del calcolo di interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cc. deducendo, fra l'altro, che non è condivisibile la prospettazione in base alla quale l'applicazione del detto saggio sia e limitato alle obbligazioni di natura contrattuale.

Alla causa n. 158/2019 è stata riunita la causa n. 494/2019 con cui INPS ha introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e sospensione della procedura da parte del Giudice dell'esecuzione. Infatti l'Orlandini ha proceduto con pignoramento presso terzi dopo l'instaurazione della causa di opposizione a precetto.

Anche nella causa poi riunita si è costituito Orlandini Massimo che, in via preliminare, ha eccepito la carenza dell'interesse di agire in capo all'INPS poiché

la procedura esecutiva è stata sospesa dal G.E. e si sarebbe quindi automaticamente estinta in mancanza di introduzione della causa di merito.

In primo luogo non è fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo a INPS nella causa riunita, in quanto il debitore - anche a seguito di una favorevole pronuncia di sospensione- può decidere di introdurre il giudizio di merito per ottenere l'accertamento definitivo sulla sussistenza del credito onde evitare successive azioni esecutive. La sospensione pronunciata dal G.E. è relativa alla specifica procedura esecutiva e non contiene alcuna statuizione relativamente al credito.

Venendo al merito della questione, il Tribunale reputa fondata l'opposizione a precetto dell'INPS.

Va infatti richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo il quale “ *Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).*” (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 -Rv. 651183 – 01; si veda anche Cass. 5042/2017).

Nel caso di specie di tratta di obbligazione che deriva dalla legge, estranea al paradigma della transazione commerciale, per cui non è applicabile il saggio d'interesse di cui all'art. 1284 co. 4 cc.

La difesa di Orlandini Massimo contesta in modo generico di avere ottenuto il pagamento degli interessi legali. Risulta dalla certificazione amministrativa che gli interessi sono stati calcolati dall'INPS insieme alla somma capitale per cui, a fronte di quanto risultante dalla documentazione emessa dall'INPS e risultando inverosimile che unitamente la capitale non sia stata pagata la somma liquidata anche a titolo di interessi, l'opposto avrebbe dovuto quantomeno indicare

l'importo della somma ricevuta per contestare il pagamento degli interessi come liquidati dall'Istituto.

Va quindi accolta l'opposizione a precetto proposta dall'INPS e va dichiarato che non è dovuta dall'INPS a Orlandini Massimo la somme richiesta a titolo di pagamento di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cc sulla somma capitale corrisposta a seguito della sentenza di condanna del Giudice del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro del 13.04.2017.

Vanno compensate le spese di causa al 50% per la novità della questione (complessivamente liquidate in euro 1.200,00 per compensi ed euro 64,50 per esborsi).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata:

- 1)** Accerta e dichiara che sui ratei arretrati di pensione dovuti al Massimo Orlandini, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro del 13.4.2017 non sono dovuti gli interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cc portati dal precetto notificato all'INPS l'11.04.2019 in forza del quale è stato notificato pignoramento.
- 2)** Compensa al 50% le spese di causa e condanna Orlandini Massimo a pagare all'INPS euro 32,00 per spese e euro 600,00 per compensi professionali oltre il 15% iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 02/02/2021

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Cavallari